

REATO	DESCRIZIONE REATO	CONDOTTA
<p>Concussione (art. 317 c.p.)</p>	<p><i>«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni» *</i>.</p> <p>* Tale reato è stato riformulato dalla a Legge Anti-Corruzione. L'originaria ed unitaria fattispecie prevista nell' art. 317 c.p. era, infatti, comprensiva tradizionalmente sia delle condotte di "costrizione" che di "induzione" (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato).</p>	<p>Condotta: la nuova formulazione circoscrive il reato esclusivamente alla condotta di costrizione, disciplinando la precedente figura della "Concussione per induzione" in una distinta ed ulteriore fattispecie inserita nel nuovo 319- quater c.p. e definita "<i>Induzione a dare o promettere utilità</i>" riferibile sia al pubblico ufficiale che all'incaricato di pubblico servizio. La condotta attualmente prevista è adesso riferita esclusivamente al pubblico ufficiale e non più anche all' incaricato di pubblico servizio.</p> <p>É stato, inoltre, previsto l'inasprimento del minimo edittale della pena, fissato ora in sei (e non più quattro) anni di reclusione.</p> <p>Soggetto: trattandosi di un reato c.d. proprio, il soggetto attivo del delitto di concussione può essere solo un pubblico ufficiale.</p> <p>La differenza tra corruzione e concussione risiede nel fatto che, mentre nella corruzione vi è la cooperazione del soggetto privato, nella concussione la volontà di quest'ultimo è cooptata.</p>
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</p>	<p><i>«Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre ad otto anni».</i></p> <p>Anche tale reato è stato riformulato dalla Legge Anti-Corruzione.</p> <p>Il reato di "Corruzione per un atto d'ufficio" di cui al precedente art. 318 c.p., ora risulta rubricato come "Corruzione per l'esercizio della funzione";</p> <p>Inoltre, nella nuova formulazione della fattispecie, viene eliminato il necessario collegamento dell'utilità ricevuta o promessa con un atto dell'ufficio da adottare o già adottato. Pertanto, il reato diviene configurabile anche nei casi in cui l'esercizio della funzione pubblica non si concretizzi in uno specifico atto.</p>	<p>Condotta: Le condotte di corruzione passiva direttamente descritte dall'art. 318 c.p., consistono nel fatto di ricevere denaro od altra utilità, o di accettarne la promessa, per l'esercizio dei poteri d'ufficio in capo al soggetto attivo. Tanto il ricevere quanto l'accettare una promessa sono comportamenti già concettualmente bilaterali, che hanno, cioè, un presupposto, tanto necessario quanto ovvio, in un'offerta o in una promessa operate da un privato.</p> <p>Occorre, comunque, che l'accettazione del pubblico ufficiale sia effettiva:</p> <p>La riforma della Legge 190/2012 ha eliminato il riferimento al compimento di "atti", spostando l'accento sull'esercizio delle "funzioni o dei poteri" del pubblico funzionario, permettendo di perseguire il fenomeno dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi privati non solo qualora la dazione del denaro o</p>

		<p>di altra utilità sia correlata al compimento, all'omissione o al ritardo di uno specifico atto, ma anche ove sia correlata alla generica attività, ai generici poteri ed alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto.</p> <p>L'espressione «esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri» rimanda non solo alle funzioni propriamente amministrative, ma anche a quella giudiziarie e legislative. Pertanto, con la predetta espressione, si deve intendere, genericamente, qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all'ufficio. Sono compresi, per questo motivo, anche tutti quei comportamenti, attivi od omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà, i quali devono essere rigorosamente osservati da tutti coloro che esercitano una pubblica funzione.</p> <p>Soggetto: trattandosi di un reato c.d. proprio, il soggetto attivo del delitto in oggetto può essere un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio, nonché i soggetti indicati dall'art. 322-bis c.p.</p>
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p>	<p><i>«Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni».</i></p> <p>La norma in esame ha assunto tale configurazione per opera della Legge Anti-Corruzione che ne ha mutato profondamente il testo nonché la rubrica.</p>	<p>Condotta: La fattispecie in esame è la c.d. corruzione propria. È presente la corruzione antecedente e susseguente a seconda cioè che la retribuzione preceda l'esercizio della funzione oppure la segua.</p> <p>Per atto contrario ai doveri di ufficio si intende non solamente un atto che violi un obbligo specifico del singolo funzionario, ma anche un atto contrario al generico dovere di fedeltà, segretezza, obbedienza, imparzialità, onestà e vigilanza, con ciò escludendosi dall'area del penalmente rilevante il solo atto contrario al dovere di correttezza. L'infedeltà del funzionario non deve necessariamente tradursi in un provvedimento formale, essendo sufficiente un qualsivoglia comportamento materiale.</p> <p>Soggetto: si tratta di un reato proprio, punibile solo se commesso dal pubblico ufficiale al quale, peraltro, l'art. 320 c.p.</p>

		parifica anche l'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato.
<p>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter c.p.)</p>	<p><i>«Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni».</i></p> <p>L'articolo suddetto è il risultato delle modifiche apportate dalla Legge Anti-Corruzione.</p> <p>La precedente disposizione era così disposta: "Se i fatti indicati negli artt. 318-319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.</p> <p>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.</p> <p>La fattispecie incriminatrice di cui all' art. 319-ter, diretta a punire la corruzione in atti giudiziari, costituisce un reato autonomo e non una circostanza aggravante dei reati di corruzione impropria e propria previsti dai precedenti articoli 318 e 319 c.p.</p>	<p>Condotta: Il delitto di corruzione in atti giudiziari si integra quando un atto corruttivo di cui agli artt. 318 e 319 c.p. viene compiuto nell'ambito di un processo, per favorire o danneggiare una delle parti.</p> <p>Soggetto: i soggetti che possono commettere il reato di corruzione in atti giudiziari e che dunque possono essere soggetti all'applicazione delle relative pene sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il privato corruttore; - e i pubblici ufficiali, tra cui: il Giudice, l'imputato, l'indagato, il pubblico ministero, l'ufficiale giudiziario, il consulente tecnico d'ufficio, il perito di causa; l testimone che dichiara il falso. <p>Il processo può indistintamente essere civile, penale o amministrativo.</p>
<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 – quater c.p.)</p>	<p><i>«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.</i></p> <p><i>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno</i></p>	<p>Condotta: la modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità, consiste nella sola induzione.</p> <p>La nuova fattispecie prevede, altresì, la pena del soggetto che dà/promette denaro od altra utilità.</p> <p>Soggetto: si tratta di un reato proprio: il soggetto attivo, può essere oltre il pubblico ufficiale anche l'incaricato di pubblico servizio</p> <p>Si precisa che l'introduzione di tale nuova fattispecie ha necessariamente</p>

	<p><i>o il profitto sono superiori a euro 100.000».</i></p> <p>Come anticipato in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 317 c.p., tradizionalmente la concussione si configurava quale reato a condotta alternativa, comprensivo delle condotte di costrizione e di induzione (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato). Con la Legge Anti-Corruzione, si è assistito, invece, ad uno "spacchettamento" del delitto di concussione. Invero, per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 190/2012, la costrizione continua ad essere disciplinata dalla nuova formulazione dell'art. 317 c.p., mentre la condotta residua della induzione rientra nell'art. 319-quater c.p. introdotto dalla legge in oggetto. Ciò, con diversi elementi di differenziazione rispetto alla fattispecie della concussione ex art. 317 c.p.</p>	<p>comportato la modifica di tutte quelle ipotesi che facevano riferimento al reato di concussione, e che, pertanto, ora prevedono anche il richiamo alla nuova figura di reato. Ad esempio, l'art. 322-bis è ora rubricato <i>«Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri».</i></p> <p>La <i>ratio</i> dell'introduzione della norma risiede nell'esigenza, più volte manifestata in sede internazionale, di evitare il più possibile spazi di impunità per il privato che effettui dazioni o promesse indebite di denaro o altra utilità ai pubblici funzionari, adeguandosi alla prassi di corruzione diffusa in determinati settori (cd. <i>«Concussione ambientale»</i>).</p>
<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</p>	<p><i>Si applicano art.li 318 e 319 c.p.</i></p>	
<p>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</p>	<p><i>«Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità».</i></p> <p>Nelle ipotesi previste nel primo comma dell'art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione), nell'art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), nell'art. 319 bis c.p. (Circostanze aggravanti), nell'art. 319 ter (Corruzione in atti giudiziari) nell'art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio) le pene previste si applicano anche al corruttore.</p>	
<p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p>	<p><i>«Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata,</i></p>	<p>Condotta: Per l'integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (o l'incaricato di</p>

	<p><i>alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319».</i></p>	<p>pubblico servizio), si che sorga il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa: non è necessario perciò che l'offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata l'utilità promessa, né che sia quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione da parte dell'agente, dello scambio illecito.</p> <p>Secondo la disciplina vigente, l'istigazione alla corruzione è una fattispecie autonoma di delitto consumato e si configura come reato di mera condotta, per la cui consumazione si richiede che il colpevole agisca allo scopo di trarre una utilità o di conseguire una controprestazione dal comportamento omissivo o commissivo del pubblico ufficiale, indipendentemente dal successivo verificarsi o meno del fine cui è preordinata la istigazione.</p> <p>Soggetto: si tratta di un reato comune: il soggetto attivo del reato può essere chiunque.</p>
<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 - bis c.p.)</p>	<p><i>«Le disposizioni degli articoli 314, 316 da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</i></p> <p><i>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</i></p> <p><i>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</i></p> <p><i>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</i></p> <p><i>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</i></p> <p><i>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle</i></p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura allorché la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da o nei confronti di membri degli organi delle Comunità Europee o di Stati esteri. Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi.</p>

dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e funzionari delle corti internazionali ;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione»

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso.

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,

	<i>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi».</i>	
Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)		
Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.)		
Revelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)		
Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)		
Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)		
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.</p> <p>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</p> <p>La pena è aumentata se il soggetto che</p>	<p>Condotta: La condotta del traffico di influenze illecite si sostanzia nel vantarsi o sfruttare le relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis al fine di far dare o promettere a sé o ad altri denaro od altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio. E' punito anche chi dà o promette il denaro o altra utilità</p> <p>Soggetti: Si tratta di reato comune: soggetto attivo del reato è chiunque.</p>

	<p>indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</p> <p>Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita</p>	
<p>Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)</p>	<p>Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.</p> <p>Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila.</p> <p>Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà</p>	<p>Condotta: La condotta di turbata libertà degli incanti si sostanzia nel fatto di chiunque, con mezzi fraudolenti o accordi tra le parti, rende impossibile l'espletamento di una gara o del procedimento che porta alla gara, o comunque ne disturba il regolare svolgimento. Il reato si consuma con il verificarsi dell'impedimento, della turbativa,</p> <p>Soggetti: Si tratta di reato comune: soggetto attivo del reato è chiunque.</p>
<p>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032</p>	<p>Condotta: Il reato è commesso da chiunque, con gli stessi mezzi visti sopra, disturba il regolare svolgimento del procedimento volto a definire le regole (bando) della gara o gli atti equipollenti, al fine di condizionare la selezione del contraente da parte della p.a. Il reato si consuma con il verificarsi della turbativa,</p> <p>Soggetti: Si tratta di reato comune: soggetto attivo del reato è chiunque.</p>